


# MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE



## CYBERBULLISMO E ALTRI FENOMENI DI RISCHIO

Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l'avanguardia tecnologica all'interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete.

Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio.

I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito. Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e

fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente. Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all'istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti.



## SMARTPHONE E TABLET

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.



## IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

## REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI COMPENSATIVI

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

# PUBBLICAZIONE ON LINE



## **PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Le scuole di ogni ordine e grado sono soggette a un regime di pubblicità e trasparenza. È però necessario che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle on line oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un'errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione. In particolare, allo scopo di facilitare la corretta applicazione della normativa, il Garante ha, tra l'altro, predisposto apposite "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

La pubblicazione su Internet di informazioni personali deve essere

lecita e non eccedente le finalità istituzionali perseguite. Diversamente, tale diffusione può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma incrementare anche il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità.

Per i documenti non liberamente disponibili on line, restano comunque valide le regole sull'accesso previste in particolare dalla legge n.241 del 1990 e dal d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.



## **PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA**

Il portale, istituito in seguito all'ultima riforma sulla scuola e al Codice dell'amministrazione digitale, garantirà stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione. I dati raccolti presso l'Anagrafe nazionale degli studenti potranno essere inseriti soltanto in forma aggregata, così da garantire la non identificabilità degli interessati. Tramite il portale - nei limiti e nelle modalità individuate da un apposito decreto ministeriale, sentito il Garante della privacy - saranno resi accessibili il "curriculum dello studente" e il "curriculum del docente".



## **GRADUATORIE DEL PERSONALE E SUPPLENZE**

Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili, devono però contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. I dati personali, tra l'altro, non possono rimanere pubblicati on line per un periodo superiore a quello previsto. È invece illecita, perché eccedente le finalità istituzionali perseguite, la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori interessati a

forme di stalking o a eventuali furti di identità.

## **PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA**

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; né può essere diffuso l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.

Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Il gestore del servizio deve inviare alle famiglie i "bollettini" di pagamento in busta chiusa. Eventuali buoni pasto, tra l'altro, non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie


degli studenti beneficiari. Queste semplici accortezze evitano che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.

## **SERVIZI DI SCUOLABUS**

Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare on line, in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus, indicando tra l'altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.

Tale diffusione di dati personali, che tra l'altro può rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.

## VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI



## VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO FURTI E VANDALISMI




È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici.

Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di

ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico. In questo caso, l'angolo visuale deve essere delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio. La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli (vedi i modelli di informativa semplificata predisposti dal Garante e reperibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

## QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.



## MARKETING E PROMOZIONI COMMERCIALI

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo - anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.





# PAROLE CHIAVE

## AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento adottato dal Garante con cui il titolare del trattamento in ambito privato (ad esempio la scuola) viene autorizzato a trattare determinati dati “sensibili” o giudiziari, oppure a trasferire dati personali all'estero.

In materia di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato alcune autorizzazioni generali che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.

## COMUNICAZIONE

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile o l'incaricato), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

## CONSENSO

La libera manifestazione di volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, del quale è stato preventivamente informato da chi ha un potere decisionale sul trattamento (vedi TITOLARE).

È sufficiente che il consenso sia “documentato” in forma scritta (ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati “sensibili”; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato (ad esempio con la sua sottoscrizione).

## DATO PERSONALE

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche (come uno studente o un professore) identificate o che possono essere comunque identificate tramite ulteriori dati, quali un numero o un codice identificativo (ad esempio il cosiddetto “codice studente”).

Sono, tra gli altri, dati personali: il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale, la fotografia di una persona o la registrazione della sua voce, l'impronta digitale o i dati sanitari.

## DATO SENSIBILE

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.



## DIFFUSIONE

L'atto di divulgare dati personali al pubblico o, comunque, a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (ad esempio pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

## INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Il dipendente (un professore, un componente della segreteria, etc.) o il collaboratore che per conto del titolare del trattamento dei dati (ad esempio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal responsabile, se designato).

## **INFORMATIVA**

Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

## **INTERESSATO**

La persona cui si riferiscono i dati personali (ad esempio lo studente o il professore).

## **MISURE DI SICUREZZA**

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire: che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano accedervi, che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati sono stati raccolti.

## **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo cui il titolare può affidare (previa apposita designazione), anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.

## **RECLAMO**

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Al reclamo segue un eventuale procedimento amministrativo all'esito del quale possono essere adottati vari provvedimenti.



## **RICORSO**

Il ricorso va presentato al Garante per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della privacy solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non è pervenuta o viene ritenuta non soddisfacente.

In alternativa al ricorso al Garante, l'interessato può rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **SEGNALAZIONE**

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone di tutte le notizie necessarie) si può inviare al Garante una segnalazione, fornendo elementi utili a controllare l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.



## **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

La persona fisica, l'impresa, la pubblica amministrazione, l'associazione, etc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e alla quale spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di sicurezza). In ambito scolastico, il titolare del trattamento in genere è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o l'istituto scolastico di riferimento.

## **TRATTAMENTO**

Qualsiasi operazione (raccolta, archiviazione, utilizzo, consultazione, aggiornamento, cancellazione) che può essere effettuata utilizzando i dati personali degli studenti, dei professori o di altre persone.



# APPENDICE PER APPROFONDIRE

Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito internet dell'Autorità:

**www.garanteprivacy.it**

Il sito viene costantemente aggiornato.

## CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (doc. web n. 1311248) cosiddetto Codice della Privacy
- Relazione annuale 2015 (doc. web n. 5200524) e precedenti

## PROVVEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI GENERALI

- Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 (doc. web n. 3556992)
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680)
- Autorizzazione generale n. 1/2014 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 11 dicembre 2014 (doc. web n. 3619884)
- Autorizzazione generale n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 11 dicembre 2014 (doc. web n. 3619954)
- Autorizzazione generale n. 3/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte

degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 11 dicembre 2014

(doc. web n. 3620014)

- Provvedimento a carattere generale - 20 gennaio 2005 - Videofonini: cautele per un uso legittimo (doc. web n. 1089812)
- Provvedimento - 12 marzo 2003 - MMS: le regole anche per gli usi personali (doc. web n. 29816)

## PARERI, LINEE GUIDA, PROVVEDIMENTI AD HOC

- Parere su uno schema di decreto volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali relativi agli studenti, acquisiti all'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) - 21 aprile 2016 (doc. web n. 5029548)
- Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità

e trasparenza - 3 marzo 2016 (doc. web n. 4772830)

- Parere sullo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca relativo all'integrazione dell'Anagrafe nazionale degli studenti con i dati sulla disabilità degli alunni - 15 ottobre 2015 (doc. web n. 4448995)
- Parere sullo schema di decreto recante la "regolamentazione per la realizzazione e consegna della Carta dello Studente denominata 'IoStudio' - 28 maggio 2015 (doc. web n. 4070802)
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436)
- Parere su una bozza di circolare relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, cartacee e on line, per l'anno scolastico

2014/2015 - 12 dicembre 2013

(doc. web n. 2894420)

- Trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale - 6 giugno 2013 (doc. web n. 2554925)
- Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Linee-guida generali e casi specifici riferiti al contesto scolastico) - "Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati" - 11 febbraio 2009 (doc. web. n. 1620315)

## CHIARIMENTI ALLA STAMPA

- Scuola: pubblicità dei voti dell'esame di stato - Comunicato stampa - 28 agosto 2008 (doc. web. n. 1543188)
- I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche - Comunicato stampa - 6 giugno 2007 (doc. web. n. 1410643)
- Scuola: chiarezza sui dati degli studenti -

Newsletter - 12 maggio 2006

(doc. web. n. 1278310)

- Foto Tabelloni scolastici - Newsletter - 14 giugno 2005 (doc. web. n. 1136703)
- Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori - Newsletter - 11/24 aprile 2005 (doc. web. n. 1120077). Vedi anche: Provvedimento - 23 dicembre 2004 (doc. web. n. 1121429)
- 'Molte falsità sulla privacy a scuola'. Il Garante: una leggenda metropolitana - Comunicato stampa - 03 dicembre 2004 (doc. web. n. 1069385)
- Recite scolastiche e privacy - Newsletter - 8/21 dicembre 2003 (doc. web. n. 476650)
- Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet - Newsletter - 15-21 aprile 2002 (doc. web. n. 43899). Vedi anche: Provvedimento - 10 aprile 2002 (doc. web. n. 1065249)
- Circolari scolastiche a misura di privacy - Comunicato stampa - 21 marzo 2000 (doc. web. n. 46989)
- I temi in classe non violano la privacy

- Comunicato stampa - 10 marzo 1999

(doc. web. n. 48456)

## NORMATIVA UTILE

- Decreto legislativo n. 97 del 25.5.2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- Legge n. 124 del 7.8.2015, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione - ddl Madia)
- Legge n. 107 del 13.7.2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti"

- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo - MIUR, del 13.4.2015)
- Legge n. 114 del 11.8.2014, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (cosiddetto Decreto legge sulla pubblica amministrazione - dl Madia)
- Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (cosiddetta legge sulla trasparenza)
- Decreto Ministeriale MIUR del 12.7.2011, recante le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".
- DPR n. 122 del 22.5.2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme

- vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.30 del 10.3.2008, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
  - Direttiva MPI n. 104 del 30.11.2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali
  - DPR n.235 del 21.11.07, Modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249/1998
  - Decreto Ministeriale MPI n.305 del 7.12.2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli

- articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge n. 15 del 11.2.2005, Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/ 1990 concernenti norme generali sull'azione amministrativa
  - Legge n. 62 del 10.3.2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto alla studio e all'istruzione



## NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

Piazza di Monte Citorio, 121  
00186 Roma  
Tel: +39-06-696771  
Fax: +39-06-696773785  
[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Antonello Soro**, Presidente  
**Augusta Iannini**, Vice Presidente  
**Giovanna Bianchi Clerici**, Componente  
**Licia Califano**, Componente

**Giuseppe Busia**, Segretario generale

Per informazioni presso l'Autorità:  
Ufficio per le relazioni con il pubblico  
lunedì - venerdì ore 10.00 - 12.30  
tel. 06 696772917  
e-mail: [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it)



**Publicazione a cura  
del Servizio relazioni esterne e media**